

COMUNE DI CERVIA

STATUTO

Delibera n. 16 del 24/3/2004.

TITOLO - I PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 - PRINCIPI

1. Il Comune di Cervia rappresenta la comunità locale cervese, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalla Carta Europea dell'Autonomia locale, dalle leggi e dal presente Statuto.

2. L'azione del Comune è rivolta anche alle persone che comunque entrano in rapporto con lo stesso per ragioni di dimora temporanea, di lavoro o di interessi localizzati sul territorio del Comune.

3. Il Comune ispira la propria azione ai principi di garanzia e di partecipazione delle minoranze e di solidarietà, operando per affermare i diritti delle donne e degli uomini, per il superamento degli squilibri sociali, civili, economici e culturali; per garantire pari opportunità sociali, giuridiche e civili tra razze, religioni e sessi; per la piena attuazione dei principi di eguaglianza, di non violenza, di pari dignità sociale e per il completo sviluppo della persona umana nel rispetto dei principi e dei valori della costituzione. Il Comune in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione direttamente e favorendo quelle di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

4. Il Comune promuove azioni positive per favorire le pari opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini, anche attraverso la promozione di tempi e modalità dell'organizzazione di vita urbana adeguati alla pluralità di esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori. In tali ambiti ed ai sensi della legge del 10.4.1991, n. 125, nella Giunta Municipale, negli organismi collegiali del comune e degli Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti dovrà essere perseguita ed assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Il Comune pone in essere azioni per garantire i diritti e tutelare gli interessi dei giovani, degli anziani, dei malati e dei portatori di handicaps. Attua e promuove in adempimento della Legge 5.2.92, n. 104, interventi in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

5. Il Comune riconosce le libere forme associative e gli organismi di volontariato e promuove gli organismi di partecipazione; adegua l'azione politico amministrativa ai principi di partecipazione; tiene conto, nella programmazione e nella ge-

stione delle proprie attività, dell'apporto degli organismi di volontariato, delle associazioni e delle altre forme di partecipazione.

6. Il Comune esercita le proprie funzioni con forme di gestione differenziata in relazione alla natura dell'attività e dei servizi prestati. Le forme di gestione sono scelte in relazione alla loro idoneità al perseguimento degli obiettivi posti.

7. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficienza, di trasparenza dell'azione amministrativa.

8. Il Comune attribuisce particolare interesse, perseguendone le conseguenti finalità, alla tutela e alla valorizzazione del proprio patrimonio storico, culturale, artistico e ambientale con specifico riferimento a quegli elementi inscindibili e irrinunciabili connessi alla storia, alla tradizione e alla vita della comunità cervese, quali: il Centro Storico, le Saline, il Porto, le Pinete e le zone di interesse naturalistico, paesaggistico e ambientale, volgendo particolare attenzione alla tutela e alla salvaguardia del mare e della costa. Il Comune in tal senso, assume, sostiene e favorisce iniziative tese a valorizzare e proteggere il territorio comunale ed il patrimonio d'arte e di cultura che la città possiede, rivendicando il diritto di esercitare azioni concrete tese alla tutela giuridica e alla conservazione di tale patrimonio e dei singoli beni affinché gli stessi mantengano ed esprimano i valori di cultura, tradizione ed arte loro propri. Il Comune altresì promuove l'attività e la ricerca folclorica volta allo studio e al recupero del dialetto, degli usi e costumi e dei diversi aspetti della tradizione popolare, inerenti la comunità cervese.

9. Nell'ambito delle proprie competenze il Comune si adopera per assicurare e promuovere: lo sviluppo economico locale, con riferimento prioritario ad una più alta qualità sociale ed ambientale; lo svolgimento delle iniziative economiche pubbliche, private e cooperative per favorire l'occupazione e il benessere della popolazione garantendo il pluralismo delle forme imprenditoriali anche promuovendo forme di collaborazione tra pubblico e privato, singolo o associato e con l'associazionismo economico nelle sue diverse espressioni del territorio amministrato.

10. Nell'esercizio delle proprie competenze il Comune favorisce e sviluppa, anche attraverso forme associative, i rapporti di collaborazione con altri Enti Locali per le realizzazioni di interesse comune ed aderisce alle organizzazioni e associazioni nazionali ed internazionali ritenute idonee a garantire la tutela e la promozione dei comuni interessi.

11. Nell'ambito delle proprie funzioni e al fine di corrispondere alla propria vocazione turistica il Comune incentiva forme di cooperazione e rapporto con collettività locali anche di altri Stati.

ART. 2 - TERRITORIO

1. Il territorio del Comune di Cervia, con superficie di Km² 82,19, è delimitato ad E dal Mare Adriatico e dai confini con i seguenti Comuni: a N e O con il Comune di Ravenna, a O con il Comune di Cesena, a S con il Comune di Cesenatico.

2. L'ambito territoriale del Comune di Cervia comprende le seguenti località:

Cervia Centro, Terme, Milano Marittima, Pinarella, Tagliata, Castiglione, Savio, Pisignano, Cannuzzo, Montaletto, Villa Inferno, Saline.

ART.3 – ELEMENTI DISTINTIVI DEL COMUNE E USO DELLA BANDIERA NAZIONALE

1. La sede del Comune è situata nel Centro storico di Cervia nel Palazzo Comunale in Piazza Garibaldi. Gli organi del Comune possono riunirsi in sede diversa. I servizi e gli uffici comunali possono essere anche dislocati sul territorio per favorire l'accesso da parte della popolazione.

1.a – La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea sono esposte permanentemente sulla facciata del palazzo comunale.

2. Il Comune ha nella propria sede uno spazio destinato all'Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che in base alla legge, allo Statuto e al regolamento debbono essere portati a conoscenza del pubblico. La pubblicazione deve essere fatta in modo da garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.

3. Il Comune di Cervia ha come segni distintivi lo stemma e il Gonfalone approvati ai sensi di legge. Lo stemma araldico è un cervo d'oro in atto di coricarsi su verde terreno, su scudo d'azzurro. I colori ufficiali del Comune sono l'azzurro cielo e il giallo medio, a strisce verticali. Il gonfalone è rettangolare, diviso in palo d'azzurro e giallo con stemma araldico al centro e la scritta *Comunitas Civitatis Cerviae*.

4. Lo stemma e il Gonfalone sono custoditi nella sede della Residenza Municipale e il loro uso è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

5. Il Comune può dotarsi e utilizzare, per scopi definiti, elaborazioni grafiche attualizzate dello stemma e marchi grafici specifici per diffondere e promuovere la propria immagine all'interno o all'esterno del proprio territorio.

6. Il bollo del Comune è costituito dal timbro che reca l'emblema del Comune e ne identifica gli atti e i documenti.

7. Come da antica tradizione il Patrono di Cervia è San Paterniano, Vescovo del III - IV Secolo, la cui festività ricorre il 13 novembre.

TITOLO - II
ORGANI DEL COMUNE

C A P O - I
ORDINAMENTO

ART. 4 - NORME GENERALI E RIPARTO DI COMPETENZA

1. Gli Organi di governo del Comune sono il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.
2. Spettano agli Organi suddetti i compiti e le funzioni loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

C A P O - II IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 5 - INDIRIZZO E CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO

1. Il Consiglio Comunale esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità dalla quale è eletto. Esso è l'Organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo del Comune.

2. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi della comunità locale e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi sui quali informare l'attività di amministrazione e di gestione dell'Ente esercitando su tale attività, il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali.

ART. 6 - ELEZIONE E DURATA IN CARICA

1. L'elezione e la durata del Consiglio Comunale nonché il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa delibera. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo l'indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili

ART. 6/BIS - PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTORALI

1. Il Comune assicura la pubblicità delle spese elettorali dei candidati e delle liste elettorali alle elezioni locali.

2. Ciascun candidato alla carica di Sindaco e ciascuna lista collegata devono presentare, al momento del deposito della candidatura e delle liste, una dichiarazione sulla spesa che si prevede di sopportare per la campagna elettorale ed a cui ci si intende vincolare.

3. Tali documenti sono resi pubblici mediante affissione nell'albo pretorio del Comune per tutta la durata della campagna elettorale e avviso al pubblico.

4. Entro i venti giorni feriali successivi a quello della intervenuta elezione, il Sindaco, tutti gli altri candidati sindaci e i rappresentanti delle liste presentano al Segretario Comunale il rendiconto analitico delle spese sopportate da ciascuno, raggruppate per categoria.

5. I rendiconti sono pubblicati all'albo pretorio del Comune a partire dal venticinquesimo giorno feriale successivo all'elezione del Sindaco e per una durata di trenta giorni consecutivi.

ART. 7 - COMPETENZE - ATTI FONDAMENTALI

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti indicati nel II° comma dell'articolo 42 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
2. Sono inoltre di competenza del Consiglio Comunale gli atti e i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta sia da disposizioni emanate con leggi successive ad essa che la modificano o la integrino in maniera espressa, nonché quelli previsti nel presente Statuto e rientranti nella competenza generale di cui all'articolo 42 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
3. Esso approva, entro 30 giorni dalla nomina della Giunta, il programma di governo da realizzare nel corso del mandato e ne verifica l'attuazione, anche parziale, su base annua entro il 30 ottobre di ogni anno, oltre che in sede di approvazione del conto consuntivo, ed, inoltre, entro marzo, su richiesta anche di un solo capogruppo, in apposita conferenza dei capigruppo.
4. Salva diversa, espressa disposizione contenuta nei relativi atti, gli indirizzi del Consiglio Comunale ed, inoltre, le sue determinazioni in ordine alla gestione dei servizi pubblici locali hanno durata indefinita.
5. Nell'ambito della competenza generale di indirizzo e controllo politico amministrativo il Consiglio Comunale può adottare documenti, assumere prese di posizione od orientamenti, su iniziativa di gruppi consiliari o singoli consiglieri comunali, in merito a questioni, fatti o situazioni aventi riflessi diretti o indiretti su interessi della comunità rappresentata. E' rimesso alla Conferenza dei Capigruppo di cui all'articolo 10, comma 3, del presente Statuto il giudizio sulla ammissibilità delle proposte di cui innanzi.

ART. 8 - INSEDIAMENTO

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
2. La seduta, fino alla nomina del Presidente del Consiglio di cui al successivo Art. 9 è presieduta dal consigliere anziano, intendendosi per tale il consigliere che nelle elezioni ha ottenuto la cifra elettorale individuale più alta a norma di legge, con esclusione del Sindaco e dei candidati a tale carica. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, esercita tali funzioni il consigliere consenziente che nella graduatoria di anzianità, determinata con i criteri di cui sopra, occupa il posto immediatamente successivo.
3. Il Consiglio provvede nella prima seduta, prima di passare alla trattazione di qualsiasi altro oggetto, alla convalida dei consiglieri eletti e del Sindaco, previa verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste per legge ed a eventuali surroghe.
4. Il Consigliere di cui si discute la ineleggibilità o l'incompatibilità può partecipare all'adunanza e alla relativa votazione e quindi viene computato tra i partecipanti e i votanti.

5. Dopo la nomina del Presidente la seduta prosegue con le comunicazioni del Sindaco sull'intervenuta nomina del Vice Sindaco e degli altri componenti della Giunta e per la discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo.

ART. 9 - NOMINA PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio, subito dopo aver provveduto alla convalida degli eletti, elegge dal suo seno il Presidente con votazione palese a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

2. Qualora nessuno raggiunga la maggioranza richiesta si procede, nella stessa seduta, ad un'ulteriore votazione per la quale è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Nel caso di esito negativo, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto colui che raccoglie il massimo dei voti o il più anziano di età nel caso di parità.

4. Il Consiglio procede, inoltre, all'elezione, dal suo seno, di un Vice Presidente con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Ove il Presidente eletto appartenga alla maggioranza, il Vice Presidente dovrà essere eletto tra gli appartenenti a una delle minoranze consiliari.

5. Qualora nessuno raggiunga la maggioranza richiesta si procede al ballottaggio fra i candidati più votati e risulta eletto colui che raccoglie il massimo dei voti o il più anziano nel caso di parità.

6. La nomina a Presidente ed a Vice Presidente ha la durata pari a quella del Consiglio.

7. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati su richiesta motivata, depositata al meno dieci giorni prima e sottoscritta dal Sindaco o da altri membri del Consiglio in numero non inferiore ad un terzo degli eletti, con le stesse modalità e maggioranza previste per le nomine.

8. Ove nella prima adunanza non si pervenisse all'elezione del Presidente, il Consiglio Comunale è convocato entro 8 giorni dal consigliere anziano per procedere a nuove votazioni fino alla elezione.

ART. 9/BIS - FUNZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio, che ne dirige i lavori secondo il regolamento ed esercita i poteri di polizia dell'adunanza.

2. Il Presidente tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

3. Il Presidente concorre alla rappresentanza istituzionale del Comune.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vicepresidente e, in caso di impedimento anche di questi, dal consigliere anziano.

no.

ART. 10 - GRUPPI CONSIGLIARI

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi. Ogni gruppo designa il proprio capogruppo e lo comunica al Presidente.

2. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina la costituzione dei gruppi e il finanziamento delle loro attività istituzionali ed, inoltre, la costituzione, le modalità di convocazione, le attribuzioni e il funzionamento della conferenza dei Capi-gruppo.

3. La conferenza dei capigruppo coadiuva il Presidente nella definizione del programma dei lavori del Consiglio e nel coordinamento delle attività delle Commissioni consiliari, e definisce le modalità operative della partecipazione dei gruppi consiliari alla verifica periodica dello stato di attuazione del programma di governo.

Il Presidente è tenuto ad inserire all'ordine del giorno della conferenza gli argomenti proposti dal Sindaco.

4. Il Sindaco vi partecipa ogni volta che lo ritenga opportuno e necessario. A tal fine, il Presidente è tenuto a inviargli copia della lettera di convocazione, indicando l'ordine del giorno.

ART. 11 - I CONSIGLIERI

1. I consiglieri rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Essi, singolarmente od in gruppo, hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale e comunque nelle materie di competenza del Comune, nonché di presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni ed istanze di sindacato ispettivo. Il Sindaco e gli Assessori rispondono direttamente o in seduta consiliare nei tempi e secondo le disposizioni del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

2. I consiglieri hanno il dovere di partecipare, salvo giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio.

3. I consiglieri decadono per il verificarsi di uno degli impedimenti e delle incompatibilità o incapacità contemplate dalla legge e per mancato intervento senza giustificato motivo a cinque sedute consecutive.

3/bis. Le dimissioni dei consiglieri sono disciplinate dall'art. 38, comma 8, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

4. Ogni consigliere deve poter svolgere liberamente le proprie funzioni ed ottenere dagli uffici del Comune, nonché dai suoi aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Le modalità di accesso dei consiglieri comunali sono disciplinate dal regolamento.

5. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

ART. 12 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Le norme di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal regolamento secondo quanto dispongono la legge e il presente Statuto.

2. Il Consiglio Comunale si riunisce ogni qualvolta ve ne sia la necessità anche su richiesta del Sindaco o di un quinto dei consiglieri assegnati.

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo che sussistano o intervengano questioni che violino la riservatezza di persone, gruppi o imprese.

4. Le decisioni sono prese a scrutinio palese salvo che la legge o il regolamento non dispongano modalità di votazione che richiedano lo scrutinio segreto.

5. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili a norma di legge.

6. Le nomine di spettanza del Consiglio Comunale sono ispirate a criteri di trasparenza e di competenza professionale e gestionale. Per tali nomine, ove siano richieste specifiche capacità professionali, è necessaria la presentazione di un curriculum.

ART. 13 - COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel proprio seno commissioni permanenti con criterio proporzionale e garantendo la presenza di tutti i gruppi consiliari. Le ipotesi, il numero, la composizione, le norme di funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori e le modalità di elezione dei componenti delle commissioni sono disciplinate dal regolamento del Consiglio Comunale.

2. Ai lavori delle commissioni possono assistere anche gli altri consiglieri comunali.

3. Le commissioni hanno la facoltà di avvalersi dei dirigenti e funzionari comunali e anche di esperti esterni all'amministrazione quando lo ritengano opportuno in relazione a specifiche e complesse materie oggetto di trattazione.

4. Le commissioni consiliari permanenti hanno funzioni consultive, di studio e di analisi e sono prive di poteri deliberativi. Possono, inoltre, svolgere indagini conoscitive sulla attuazione dei programmi e sulla gestione amministrativa.

5. Il regolamento può prevedere l'istituzione di commissioni temporanee o speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di progetti, piani e interventi di particolare rilevanza che non rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti.

6. Il medesimo regolamento può prevedere, altresì, la costituzione di commissio-

ni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi di governo, dai dirigenti e dai funzionari responsabili del Comune e dai rappresentanti del Comune in altri organismi. L'istituzione delle predette Commissioni è disposta dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti.

7. Le commissioni speciali incaricate di svolgere attività di controllo o di garanzia devono essere presiedute da un consigliere appartenente a una delle minoranze consiliari secondo le modalità previste dal regolamento.

C A P O - III LA GIUNTA COMUNALE

ART. 14 - COMPOSIZIONE E NOMINA

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e dal numero massimo di assessori stabilito dalla legge.
2. Possono essere nominati assessori cittadini e cittadine in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. Essi non possono far parte del Consiglio comunale.
3. I componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, sono nominati dal Sindaco. Della composizione della Giunta il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
4. Gli assessori partecipano ai lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni permanenti senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.

ART. 15 - INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

1. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.

ART. 16 - DIVIETO GENERALE DI INCARICHI E CONSULENZE

1. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

ART. 17 - RUOLO E COMPETENZE

1. La Giunta è l'organo che compie tutti gli atti d'amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri organi e soggetti.
2. Compete, in particolare, alla Giunta l'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, finalizzata alla conservazione del patrimonio, anche mediante appalti e concessioni che non apportino sostanziali modifiche al valore dei beni o che perseguano la conservazione ovvero l'incremento della loro capacità produttiva.
3. La Giunta collabora con il Sindaco nella definizione del programma di governo da presentare al Consiglio Comunale e nell'attuazione degli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica

amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio.

4. La Giunta Comunale svolge attività propositiva e d'impulso verso il Consiglio Comunale e riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività.

ART. 18 - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

1. La Giunta Comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto in forma collegiale con modalità dalla stessa stabilite.

2. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.

3. Perché, una proposta sia approvata deve conseguire la maggioranza assoluta dei voti.

4. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili a norma di legge.

5. Per le astensioni, le votazioni segrete e le nomine di commissioni o di persone, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal regolamento del Consiglio Comunale in applicazione dell'articolo 12 del presente Statuto.

6. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta e ne firma i verbali unitamente al Segretario.

7. Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti nonché ai servizi di competenza statale nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

8. Il Sindaco determina la ripartizione dei compiti fra gli assessori e ne coordina l'attività.

9. L'esercizio da parte degli assessori dei compiti loro attribuiti avviene nel rispetto delle competenze gestionali dei dirigenti e del carattere unitario della struttura organizzativa.

10. Gli assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta e nell'ambito degli incarichi loro attribuiti presentano le proposte di intervento formulate dagli uffici verificando che esse rientrino nell'attuazione dei programmi dell'Ente approvati dal Consiglio.

11. Gli assessori forniscono ai dirigenti dell'Ente le direttive politiche per la predisposizione dei programmi e dei progetti da sottoporre all'esame degli organi di governo e controllano che tali direttive vengano attuate.

12. Le deleghe conferite agli assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o

la revoca delle deleghe vengono comunicate al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.

13. Assume le funzioni di assessore anziano nelle circostanze e per gli effetti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento, l'assessore più anziano di età.

14. Le adunanze della Giunta Comunale non sono pubbliche salvo che la Giunta stessa non disponga diversamente. Alle stesse partecipa il segretario comunale.

15. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta per l'esame di particolari argomenti siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari del Comune.

16. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il presidente o l'intero collegio dei revisori dei conti, i rappresentanti del Comune in Enti, Società, Aziende, Consorzi, Commissioni, professionisti od esperti in relazione ad incarichi loro affidati o per riferire su questioni che richiedano alta specializzazione professionale.

ART. 19 - DIMISSIONI, CESSAZIONE E REVOCA DI ASSESSORI

L'accettazione delle dimissioni e la revoca di singoli assessori sono di competenza del Sindaco, che è tenuto a darne comunicazione motivata al Consiglio, unitamente alla nomina dei nuovi assessori.

ART. 20 - MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di una mozione di sfiducia ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

ART. 21 - DIMISSIONI, CESSAZIONE E REVOCA DI ASSESSORI (ABROGATO)

ART. 22 - RUOLO E SEGNO DISTINTIVO

1. Il Sindaco rappresenta l'ente ed è il Capo dell'amministrazione comunale. E' l'organo responsabile dell'Amministrazione stessa.
2. Segno distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune.

ART. 23 - ATTRIBUZIONI DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, svolge le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Il Sindaco in particolare:
 - a) ha la rappresentanza amministrativa, giudiziaria e politica del Comune;
 - b) è il responsabile principale dell'attuazione dell'indirizzo politico amministrativo espresso dal Consiglio;
 - c) coordina l'attività politico amministrativa del Comune e sovrintende alle attività dei servizi e degli uffici per verificarne la rispondenza agli indirizzi impartiti;
 - d) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione ed attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e di alta specializzazione, nonché quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, dal presente statuto e dall'apposito regolamento;
 - e) nomina i messi notificatori;
 - f) promuove il coordinamento dell'azione dei diversi soggetti pubblici operanti sul territorio per questioni di interesse della collettività locale e per attivare flussi e scambi di informazioni sull'attività dei soggetti medesimi;
 - g) conclude gli accordi di cui all'articolo 11 della legge n. 241/90;
 - h) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
3. Il Sindaco, nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni, oltre alle deleghe e agli incarichi previsti dall'articolo 18, comma settimo, del presente Statuto può:
 - a) conferire deleghe speciali o incarichi particolari ad assessori, ivi compresa la firma di atti e documenti;
 - b) conferire incarichi a persone esterne al Consiglio Comunale per sovrintendere ad attività di elaborazione, proposta, iniziativa e realizzazione di progetti specifici, in stretto raccordo con le funzioni consiliari di programmazione ed indirizzo;
 - c) proporre al presidente del Consiglio il conferimento di incarichi di cui alla lett. b) a consiglieri comunali.

ART. 24 - ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1. Il Sindaco, in qualità di ufficiale di Governo, esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge che riguardano interessi generali dello Stato che si realizzano nell'ambito della comunità locale.

ART. 25 - SOSTITUZIONE DEL SINDACO

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di temporaneo impedimento.

2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento temporaneo del Sindaco e del vice Sindaco ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'assessore anziano.

ART. 26 - CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono effetti dopo 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

TITOLO - III ASSOCIAZIONISMO E ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO - I ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 27 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Comune di Cervia valorizza le libere forme associative operanti sul territorio e promuove la costituzione di organismi di partecipazione.

ART. 28 - ASSOCIAZIONISMO E ALBO COMUNALE

1. Il Comune, nell'ambito delle finalità perseguite istituisce l'albo comunale delle forme associative.

2. I criteri e le modalità per l'iscrizione sono disciplinate dal regolamento delle libere forme associative.

3. Per ottenere l'iscrizione all'albo, le associazioni e le altre libere forme associative devono assicurare, attraverso il proprio statuto o atto costitutivo, la rispondenza delle proprie finalità ai valori e ai principi sanciti dalla Costituzione Italiana, la rappresentatività degli interessi della popolazione, la strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione.

4. La Giunta Comunale procede periodicamente alla revisione e all'aggiornamento dell'albo.

5. All'interno dell'albo vengono distinte le associazioni sindacali e professionali da quelle aperte all'adesione di qualsiasi persona indipendentemente da status o condizioni professionali.

6. L'albo comunale delle forme associative è trasmesso, anche negli aggiornamenti, alla Provincia di Ravenna.

ART. 29 - DIRITTI DELLE FORME ASSOCIATIVE ISCRITTE ALL'ALBO

1. Le associazioni e le altre libere forme associative iscritte all'albo:

- a) vengono consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali;
- b) possono ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o attività dalle stesse organizzate in conformità al regolamento di cui all'articolo 12 della legge n. 241/90;
- c) possono accedere alla struttura ed ai beni e servizi comunali secondo le modalità previste dai regolamenti.

2. Il Comune può prevedere nei confronti delle associazioni di cui sopra, partico-

lari forme di sostegno per la loro attività associativa. Tali forme di sostegno possono configurarsi o attraverso la messa a disposizione di strutture o mezzi, i cui contenuti sono disciplinati da apposite convenzioni, o attraverso l'affidamento di manifestazioni ed iniziative di interesse pubblico, ed anche attraverso la concessione di contributi finanziari nel rispetto dell'apposito regolamento.

3. Le forme di sostegno di cui al comma precedente possono essere concesse anche alle associazioni professionali e di categoria esclusivamente per attività di interesse pubblico che non abbiano come destinatari principali i soci.

ART. 30 - VOLONTARIATO

1. All'interno dell'albo è istituita apposita sessione separata in cui sono inserite le associazioni di volontariato ovvero che svolgono prestazioni di opera gratuita in attività socialmente utili.

2. Le associazioni iscritte all'albo costituiscono la consulta del volontariato, la quale formula proposte ed esprime pareri sui programmi e progetti dell'amministrazione o delle istituzioni, anche intercomunali, nelle materie in cui operano le istanze di volontariato.

ART. 31 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove l'istituzione di organismi di partecipazione costituenti referenti diretti degli organi istituzionali per proposte, pareri e segnalazioni sull'attività dell'amministrazione nelle materie di competenza.

2. In particolare il Comune promuove la creazione di organismi di partecipazione, quali referenti per l'azione comunale:

- a) nelle località in cui è suddiviso il territorio comunale;
- b) per le politiche ambientali;
- c) per i programmi di politica economica, di sviluppo e qualificazione delle attività imprenditoriali e produttive;
- d) per i problemi della popolazione anziana;
- e) per forme di aggregazione giovanile;
- f) per l'affermazione del principio delle pari opportunità tra uomo e donna;
- g) per l'integrazione e l'assistenza degli stranieri;
- h) per la tutela dei consumatori;
- i) per la promozione delle attività culturali e rivolte al mondo della scuola;
- l) per la promozione delle attività sportive;
- m) per la promozione di una cultura zoofila;
- n) per altri settori di attività del Comune.

3. Il Comune inoltre promuove e favorisce la costituzione di comitati di partecipazione di utenti, con funzioni consultive e propositive, nell'ambito dei servizi erogati dal Comune stesso.

4. Nell'ambito dei principi sopra espressi, i criteri di composizione, le modalità di funzionamento e di rapporto con l'amministrazione comunale sono definiti dal regolamento degli organismi territoriali di partecipazione, regolamento in cui potrà

prevedersi la presenza, all'interno dei suddetti organismi e sulla base delle rispettive specificità, di rappresentanti nominati a seguito di apposite consultazioni pubbliche, di rappresentanti dell'associazionismo e delle altre libere forme associative presenti sul territorio o competenti per materia, di figure con particolari competenze o specifiche professionalità inerenti le materie trattate dai rispettivi organismi.

ART. 32 - ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

1. Chiunque interessato, in forma singola o associata, può rivolgere all'amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi.
2. L'amministrazione ha l'obbligo di esaminarle tempestivamente e di far conoscere agli interessati la decisione che ne è scaturita.
3. La forma, le modalità di presentazione, l'organo competente e i termini per far conoscere gli intendimenti dell'amministrazione comunale sono disciplinati dal regolamento per la partecipazione popolare ed i referendum.
4. Nella riaffermazione e nel rispetto dei principi di trasparenza e di correttezza nella partecipazione, l'amministrazione non è tenuta a prendere in considerazione istanze, denunce o scritti di vario contenuto qualora non ne sia chiara la provenienza o che siano privi di sottoscrizione.

ART. 33 – REFERENDUM

1. Il Comune riconosce il referendum fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale. Il referendum può essere consultivo, propositivo o abrogativo e può riguardare solo materie di esclusiva competenza dell'Ente. Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Comunale.
2. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) lo statuto e i regolamenti dell'ente;
 - b) il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo, il piano poliennale degli investimenti e il piano esecutivo di gestione;
 - c) il piano regolatore generale, le sue varianti e i piani attuativi;
 - d) gli atti di costituzione di società di capitali;
 - e) i provvedimenti inerenti assunzioni di mutui ed emissioni di prestiti;
 - f) gli atti espropriativi;
 - g) la istituzione e determinazione di tributi e tariffe e le questioni attinenti a sanzioni amministrative.
 - h) i provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - i) i provvedimenti concernenti il personale comunale e gli atti di gestione dei dirigenti;
 - l) provvedimenti che hanno già fatto nascere a carico del comune obbligazioni nei confronti di terzi;
 - m) qualunque atto dovuto dell'amministrazione in forza di disposizioni emanate da altri enti;

3. Non è ammissibile quesito referendario su uguale oggetto già sottoposto a referendum nel corso dello stesso mandato amministrativo.
4. Non è ammissibile il quesito la cui formulazione contenga elementi di negazione del-la pari dignità sociale e uguaglianza delle persone con discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
5. Durante ogni anno solare non può tenersi più di una consultazione referendaria.

ART. 34 - INIZIATIVA REFERENDARIA

1. Il referendum può essere promosso dal Consiglio Comunale con delibera approvata da almeno 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune, oppure attraverso richiesta sottoscritta da non meno del 7,5% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Cervia.

ART. 35 - PROCEDURA PER L'AMMISSIONE DEL REFERENDUM

1. La richiesta referendaria, sia per quanto riguarda l'ambito della materia cui si riferisce il quesito e la sua chiarezza ed intelligibilità, sia per quanto riguarda il numero, la qualificazione e la riconoscibilità dei sottoscrittori, è rimessa al giudizio di apposita commissione, nominata dal Sindaco, formata dal segretario generale dell'Ente, dal difensore civico e da un giudice togato nominato dal Tribunale di Ravenna. La commissione esprime parere in merito all'ammissibilità della richiesta anteriormente alla raccolta delle firme.
2. A seguito dei pareri della Commissione di cui al primo comma, il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, determina l'ammissione o meno della richiesta referendaria.
3. Il Referendum viene indetto con provvedimento del Sindaco con il quale si determinano la data e le altre modalità di svolgimento.

ART. 36 - PROCEDIMENTO REFERENDARIO

1. Il procedimento relativo alla consultazione referendaria viene regolato, in apposita sezione, dal regolamento per la partecipazione popolare ed i referendum, secondo i principi contenuti nel presente Statuto e tenendo conto dei seguenti elementi e criteri:
 - a) la consultazione si effettua durante una sola giornata festiva;
 - b) l'apertura dei seggi durante la votazione ha una durata ininterrotta di 10 ore;
 - c) Soppresso
 - d) possono svolgersi contemporaneamente più consultazioni referendarie locali;
 - e) la pubblicazione adeguata della consultazione e del contenuto può sostituire la stampa e la consegna dei certificati elettorali;

f) la partecipazione alla votazione è ammessa ed attestata con apposita annotazione sulla lista sezionale, da parte di almeno un componente del seggio successivamente all'identificazione dell'elettore.

2. Qualora la materia sottoposta a quesito referendario subisca comunque disciplina innovativa per effetto di successivi atti o provvedimenti, la commissione di cui al precedente articolo 35, comma 1° valuterà se ancora sussistano i presupposti della consultazione referendaria e, sentito il comitato promotore, formulerà parere in merito al Consiglio Comunale. Dopo l'indizione del referendum, il consiglio e la giunta devono astenersi dal deliberare sulla materia oggetto della consultazione.

3. Il referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli elettori aventi diritto e il quesito si intende approvato se ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Se il quesito del referendum consultivo o propositivo è stato approvato, il competente organo di governo prende in considerazione la volontà espressa o motiva la sua difforme determinazione.

5. Se il quesito del referendum abrogativo è stato approvato, il competente organo di governo entro 60 giorni dallo svolgimento del referendum adotta i provvedimenti conseguenti. L'effetto abrogativo decorre dalla proclamazione dell'esito referendario.

6. Se il quesito del referendum non è stato approvato, il competente organo di governo discute comunque sull'esito della consultazione, di norma nella prima seduta successiva ad essa.

ART. 37 - CONSULTAZIONE POPOLARE

1. Il Comune riconosce quale istituto di partecipazione la consultazione popolare e delle libere forme associative rivolta a conoscerne l'opinione e la volontà nei confronti degli indirizzi politico-amministrativi da perseguire nello svolgimento di una funzione o nella gestione di un servizio o bene pubblico. A tale principio il Comune informa la propria attività.

2. Le consultazioni popolari devono riguardare materie di esclusiva competenza comunale e di interesse locale e possono essere estese a tutta o a parte della popolazione in relazione all'oggetto della consultazione.

3. La consultazione si svolge con le modalità stabilite dalla Giunta Comunale, secondo le norme previste nel regolamento per la partecipazione popolare ed i referendum.

4. Deve comunque essere assicurato che:

- a) la conoscenza dell'indizione delle consultazioni sia garantita a tutti gli interessati;
- b) i luoghi di riunione siano accessibili a tutti;
- c) il quesito posto sia chiaro ed intellegibile;
- d) le risposte possano essere quantitativamente verificabili.

5. L'organo che deve provvedere agli adempimenti cui è finalizzata la consultazione, ha il dovere di prendere in considerazione la volontà espressa con la stessa o di motivare l'eventuale difforme determinazione.

ART. 38 - ALTRE FORME DI CONSULTAZIONE

1. Il Consiglio, le commissioni consiliari e la Giunta dispongono audizioni e/o consultazioni preventive delle forze economiche e produttive, della cooperazione, delle organizzazioni sindacali, culturali e sociali e dell'associazionismo, anche su loro richiesta, che possano contribuire all'individuazione e alla promozione dei bisogni della collettività e alla ricerca delle soluzioni più appropriate per i profili della politica amministrativa del Comune.

ART. 39 - DIFENSORE CIVICO, NOMINA, DURATA IN CARICA

1. E' istituito l'ufficio del difensore civico.
2. L'incarico è conferito dal Consiglio Comunale, con deliberazione, adottata a scrutinio palese, con un numero di voti favorevoli superiore di due unità rispetto al numero dei consiglieri di maggioranza, escluso il Sindaco, ad un cittadino iscritto nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica, avente i requisiti di preparazione, esperienza e competenza giuridico amministrativa che dia la massima garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.
3. Dopo due votazioni risultate infruttuose, l'incarico è conferito con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. La carica è incompatibile con analogo incarico attribuito alla stessa persona da altro Comune o altra Provincia.
5. Il difensore civico dura in carica tre anni e comunque fino alla nomina del successore e può essere rieletto una sola volta per il successivo triennio.

ART. 40- ATTRIBUZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale ed esercita le funzioni stabilite dalla legge. Egli ha il compito di segnalare al Sindaco, a richiesta dei soggetti interessati o di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi degli uffici comunali.
2. A richiesta di singoli, associazioni (riconosciute nell'albo di cui all'articolo 28 del presente Statuto) ed enti potrà rivolgersi ai responsabili degli uffici, competenti per accertare i motivi di inerzia o di ritardo nella definizione di singoli provvedimenti amministrativi, imponendo la fissazione di un adeguato termine per la risposta comunque non superiore a trenta giorni.
3. Per l'esercizio delle sue funzioni ha diritto di accesso agli uffici e di ottenere,

nelle ore di servizio, le notizie relative a singoli procedimenti per i quali sia interessato. Ha diritto di ottenere, a richiesta, e senza oneri di spesa, copia degli atti dell'amministrazione comunale.

4. Entro il mese di gennaio di ogni anno presenta al Consiglio Comunale, una relazione sugli interventi eseguiti e le disfunzioni riscontrate durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

ART. 41 - ESTENSIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Consiglio Comunale può stabilire di avvalersi del difensore civico della Provincia o di altro Comune, oppure di un difensore civico individuato d'intesa con uno o più dei predetti enti mediante convenzione che ne preveda le attribuzioni, modalità operative e concorso agli oneri.

ART. 42 - CESSAZIONE, DECADENZA O REVOCA DALL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il difensore civico cessa dalla carica per compimento del periodo di durata della carica stessa per decadenza, per dimissioni e per revoca.

2. Decade dall'ufficio in caso di perdita della cittadinanza italiana, per sua cancellazione dalle liste elettorali o per una delle cause di incompatibilità di cui al successivo articolo.

3. La revoca dalla carica di difensore civico può essere predisposta per gravi violazioni delle norme del presente Statuto e della legge, per accertata inerzia o per imputazione di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni. Il relativo provvedimento è adottato dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati.

4. In caso di cessazione, decadenza o revoca dalla carica il Consiglio dovrà essere riunito entro trenta giorni per la nomina del successore.

ART. 43 - INCOMPATIBILITA'

1. L'ufficio di difensore civico è incompatibile con:

- a) qualsiasi attività professionale o di lavoro dipendente presso privati, società ed enti;
- b) lo stato di membro del Parlamento, amministratore o consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale o di comunità montana;
- c) le funzioni di amministratore di azienda, consorzio, ente e società dipendente o controllata dallo Stato o altro ente pubblico, o che comunque vi abbia partecipazione nel capitale o nella gestione;
- d) la qualità di componente del comitato regionale di controllo.

ART. 44 - ONERI OPERATIVI, INDENNITA' E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

1. Al difensore civico è attribuita dal Consiglio Comunale, un'indennità di carica.
2. Qualora il Consiglio Comunale abbia stabilito di avvalersi del difensore civico della Provincia o altro Comune l'attribuzione della indennità di carica deve essere inserita nella convenzione.
3. All'assegnazione del personale e mezzi organizzativi provvede la Giunta, nell'ambito del ruolo unico del Comune, d'intesa con gli altri enti pubblici interessati qualora il Consiglio Comunale abbia stabilito di avvalersi del difensore civico della Provincia o di altro Comune.
4. Viene demandata al regolamento la determinazione delle modalità di funzionamento dell'ufficio del difensore civico.

C A P O - II ACCESSO

ART. 45 - DIRITTO DI ACCESSO

1. Gli atti e i provvedimenti amministrativi del Comune sono pubblici. Il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi è riconosciuto a tutti gli interessati singoli ed associati, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, fermo restando il regime di pubblicità generale previsto per particolari categorie di atti.
2. L'accesso è riconosciuto a chiunque abbia comunque diritti o interessi nell'ambito del territorio cervese.
3. Le forme, i modi, le limitazioni dell'accesso sono disciplinate, oltre che dal presente Statuto, dall'apposito regolamento.
4. Il diritto di accesso si estende agli atti e ai documenti comunali salvo le limitazioni, espressamente individuate dal regolamento, relative al diritto di riservatezza delle persone o per atti e documenti dichiarati riservati da disposizioni di legge.

C A P O - III PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 46 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'attività amministrativa del Comune persegue i fini dell'Ente ed è retta da criteri di economicità, efficacia e pubblicità secondo le modalità previste dalle norme che disciplinano i singoli provvedimenti.
2. L'amministrazione comunale ha il dovere di concludere, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.
3. L'amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria e non può richiedere atti, documenti e requisiti ulteriori rispetto a quelli fissati dalle leggi o da regolamenti.
4. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

ART. 47 - COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. L'avvio del procedimento amministrativo viene comunicato ai soggetti interessati direttamente al provvedimento finale e a soggetti diversi dal suo diretto destinatario, qualora, per questi ultimi, possano derivare pregiudizi dal provvedimento.
2. Anche prima dell'effettuazione delle comunicazioni l'amministrazione ha la facoltà di adottare provvedimenti cautelari in merito al procedimento in corso.
3. La comunicazione non viene effettuata quando sussistono od emergono ragioni di impedimento derivanti da esigenze di celerità del procedimento o da altre esigenze di pubblico interesse.
4. Le modalità di comunicazione dell'avvio del procedimento sono rimesse alla valutazione dell'amministrazione che può provvedervi anche a mezzo di forme di idonea pubblicità.

ART. 48 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. I soggetti indicati nell'articolo precedente, altri soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno la facoltà di intervenire nel procedimento.

2. Per rendere effettiva tale partecipazione, tutti i soggetti suddetti hanno il diritto di prendere visione degli atti del procedimento in conformità delle norme e procedure disciplinate dal regolamento di cui all'art. 45, comma 3 del presente statuto;
3. I soggetti stessi possono presentare memorie scritte e documenti riguardanti l'oggetto del procedimento che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare.
4. In caso di presentazione di osservazioni e proposte l'amministrazione può concludere, al fine del perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.
5. Per quanto riguarda le forme e quant'altro riferito agli accordi suddetti si fa espresso richiamo all'articolo 11 della Legge 241/90. Parimenti si richiamano le disposizioni dell'articolo 13 della legge 241/90.

ART. 49 - RINVIO AL REGOLAMENTO

1. Con apposito regolamento sui procedimenti amministrativi verranno disciplinati:
 - a) le modalità di comunicazione dell'avvio del procedimento in relazione alla natura del procedimento stesso;
 - b) gli elementi da indicare nella comunicazione;
 - c) i criteri di individuazione dei soggetti comunque interessati al provvedimento finale;
 - d) i criteri per la determinazione dei termini di conclusione di ciascun tipo di procedimento;
 - e) i criteri per l'individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti e i compiti specifici.

TITOLO - IV GLI UFFICI E IL PERSONALE

CAPO - I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

ART. 50 – ORGANIZZAZIONE

1 Gli uffici e i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini.

2. Nell'attuazione di tali criteri e principi i dirigenti responsabili, coordinati dal segretario o dal direttore generale, se nominato, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

3. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta ed è orientato alle esigenze di contenimento della spesa di personale.

4. Il regolamento degli uffici e dei servizi fissa i criteri organizzativi, definisce l'articolazione della struttura secondo i principi sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, uffici e servizi comunali, nonché le procedure di approvazione del piano occupazionale e di attuazione della mobilità interna ed esterna.

5. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee di indirizzo espresse dagli organi di governo e le determinazioni adottate dalla conferenza dei dirigenti, in base alle valutazioni acquisite dall'apposito ufficio preposto alla gestione organizzativa, alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante razionalizzazione complessiva delle strutture.

6. L'amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

7. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione dell'ente, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

8. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. E' individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore in conformità alle decla-

ratorie funzionali contenute nella normativa contrattuale.

C A P O – II LA DIREZIONE GENERALE

ART. 51 – SEGRETARIO GENERALE E VICESEGRETARIO

1. Il segretario generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende all'esercizio delle attività istituzionali dei settori e dei servizi a garanzia dell'unitarietà della attività dell'Ente.
2. Il segretario generale, in particolare, sovrintende all'istruttoria delle proposte di deliberazione ed all'attuazione dei provvedimenti adottati dagli organi di governo dell'Ente.
3. Egli concorre allo svolgimento delle funzioni di governo e di quelle gestionali secondo le modalità stabilite nel regolamento degli uffici e dei servizi comunali.
4. Ove non sia stato nominato il Direttore Generale, assume gli atti di cui all'art. 52, comma 4, del presente regolamento.
5. E' istituita nel Comune la figura del vicesegretario generale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
6. La qualifica predetta è attribuita al dipendente di livello apicale preposto alla direzione dell'area funzionale amministrativa comprendente gli uffici ed i servizi di segreteria comunale.
7. La reggenza e la supplenza del vicesegretario vengono esercitate nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal regolamento degli uffici e dei servizi.

ART. 52 - IL DIRETTORE GENERALE

1. E' in facoltà del Sindaco nominare, al di fuori della pianta organica e con contratto a tempo determinato, un Direttore Generale, ovvero attribuirne le funzioni al Segretario Generale.
2. Il Direttore Generale, oltre alle attribuzioni di legge, sovrintende e coordina il processo di pianificazione dell'Ente, nonché l'impostazione e la realizzazione di progetti strategici e di sviluppo.
3. Egli sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività in funzione del raggiungimento degli obiettivi di sua competenza.
4. Assume, inoltre, gli atti gestionali che, per la loro portata, non possono essere assunti dai singoli dirigenti e può proporre atti complessi attinenti le sue funzioni.

C A P O - III DIRIGENZA

ART. 53 - I DIRIGENTI: RUOLO E FUNZIONI

1. I dirigenti organizzano e dirigono gli uffici ed i servizi comunali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente Statuto e dal regolamento. Esercitano, con la connessa potestà di decisione i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali sono responsabili, assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e servizi da loro dipendenti.

2. E' attribuita ai dirigenti la responsabilità della gestione amministrativa relativa ai compiti ed alle funzioni degli uffici e servizi da loro dipendenti.

3. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti delle responsabilità gestionali di cui al presente articolo con norme che si uniformano al principio per cui i poteri d'indirizzo e di controllo spettano agli organi di governo e la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti. Il regolamento stabilisce inoltre le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario o il direttore generale, se nominato, e i dirigenti, che deve assicurare il raccordo delle relazioni interfunzionali tra le strutture operative dell'ente in modo da garantire la reciproca integrazione e la unitaria coerenza dell'azione amministrativa del Comune.

4. I dirigenti, nell'esercizio dell'attività di gestione amministrativa, elaborano studi, progetti e piani operativi di attuazione dei provvedimenti degli organi di governo, predispongono o sovrintendono alla predisposizione di proposte di atti deliberativi e disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili, garantendo la migliore utilizzazione ed il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate.

5. Nell'ambito delle competenze di gestione amministrativa i dirigenti dispongono l'attuazione dei provvedimenti adottate dagli organi di governo, con tutti i compiti e le potestà a tal fine necessari, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

6. I dirigenti presiedono le commissioni di gara e di concorso, di competenza del settore.

7. Assumono, inoltre, la responsabilità delle procedure di gara e di concorso e stipulano i contratti secondo le competenze e le modalità previste dal regolamento degli uffici e dei servizi.

ART.54 - DIREZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il settore funzionale costituisce la struttura di massima dimensione presente nell'ente ed è diretto da un funzionario provvisto di qualifica dirigenziale.

2. Nel caso di vacanza del posto ed, inoltre, nel caso di assenza o impedimento di non breve durata di un dirigente il Sindaco affida un incarico di reggenza o

supplenza a un altro dirigente, il quale cumula tale incarico con le competenze già esercitate. Qualora si renda necessario tali funzioni vengono attribuite a dipendente di qualifica immediatamente inferiore.

3. I servizi sono strutture sottordinate al settore, dirette da funzionari responsabili dotati di alta specializzazione nelle funzioni esercitate dalla struttura.

4. Soppresso

5 Per la realizzazione di programmi ed il conseguimento di obiettivi che per la loro particolare rilevanza e l'unitarietà dell'azione da attuare richiedono per medio tempo l'attività coordinata di più settori, questi, pur mantenendo la loro autonomia, vengono temporaneamente associati, con deliberazione della Giunta Comunale in area d'intervento funzionale alle realizzazioni suddette. La deliberazione definisce l'area coordinata funzionalmente, determina i settori dai quali è costituita, stabilendo la durata dell'incarico e l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo a quello del quale sia già titolare il dirigente di livello apicale che sarà preposto a dirigerla con incarico affidato dal Sindaco. Il rinnovo dell'incarico, nel caso di prosecuzione del programma o del progetto obiettivo, oppure l'affidamento di altro incarico di direzione di area funzionale allo stesso dipendente è disposto con provvedimento del Sindaco che è motivato con la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo conclusosi, in relazione all'attuazione dei programmi, al conseguimento degli obiettivi, al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi diretti. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato del Sindaco, quando il livello dei risultati raggiunti dal dirigente risulti inadeguato. Il trattamento economico aggiuntivo cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.

6. I posti di responsabili di settore e quelli di alta specializzazione, possono essere coperti mediante contratto a tempo determinato di diritto privato. La durata del contratto è rapportata alle particolari esigenze che hanno motivato l'incarico e non può comunque avere scadenza che si protragga di oltre sei mesi dalla cessazione del Consiglio Comunale in carica al momento dell'inizio del rapporto, salvo proroga. I provvedimenti tutti di cui al presente comma vengono assunti con determinazione del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale in ordine alla contrattazione, all'effettuazione della spesa ed all'assunzione del relativo impegno.

ART. 55 - ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' DEI DIRIGENTI

1. Il regolamento degli uffici e dei servizi prevede la costituzione di un nucleo di valutazione per accertare il grado di osservanza ed attuazione, da parte dei dirigenti, dei programmi, degli indirizzi e degli obiettivi dati e dei risultati conseguiti. Il risultato negativo della gestione è contestato al dirigente, al quale è assicurato, in ogni caso, il diritto di controdeduzioni e può comportare, se confermato, la rimozione dalla funzione.

ART. 56 - CONFERENZA DEI DIRIGENTI

1. La conferenza dei dirigenti è presieduta dal segretario generale o dal Direttore Generale, se nominato, ed è costituita da tutti gli appartenenti alla qualifica dirigenziale.
2. La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro. La conferenza definisce le linee d'indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale.
3. La conferenza dei dirigenti tiene le sue riunioni in ogni occasione in cui il Presidente, per propria iniziativa o su richiesta dei componenti, ne constati la necessità.

ART. 57 - COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Per obiettivi determinati ci si può avvalere di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità da disciplinare con convenzione. Per tali forme di collaborazione l'amministrazione può avvalersi di tecnici liberi professionisti o di personale dipendente di altri Enti pubblici previa acquisizione di curriculum professionale che dimostri la professionalità e le capacità richieste.
2. Il personale del Comune ove sussistano condizioni di legge e contrattuali, può essere autorizzato a svolgere attività libero-professionale di natura collaborativa con gli altri Enti Pubblici o privati, in quanto tese all'acquisizione di esperienze e all'approfondimento di conoscenze. Tali attività devono essere compatibili con i compiti d'ufficio e non debbono cagionare pregiudizio al Comune. Il regolamento definisce i criteri oggettivi e le modalità mediante le quali il Comune autorizza l'esercizio di tali attività.

ART. 58 - RAPPORTI FRA DIRIGENTI E RESPONSABILI DEL SERVIZIO

1. L'azione del dirigente e dei responsabili dei servizi del settore, fermi restando i compiti e le responsabilità propri di ognuno, deve essere improntata al principio di massima collaborazione ed unitarietà di azione, dirette al conseguimento degli obiettivi propri del settore. A tal fine il dirigente può attribuire ai responsabili di servizio compiti e funzioni proprie in caso di assenza temporanea o di impedimento.
2. Eventuali conflitti di competenza positivi o negativi, che dovessero sorgere fra dirigenti o fra dirigente e responsabile di servizio, sono decisi con provvedimento del segretario generale.

TITOL O - V
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

C A P O - I
COMPETENZE DEL COMUNE

ART. 59 - SERVIZI COMUNALI

1. Il Comune provvede, nell'ambito delle proprie competenze, alla istituzione ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.

2. Spetta al Consiglio Comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentino nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio Comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti e alle eventuali soppressioni.

C A P O - II GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 60 - GESTIONE IN ECONOMIA

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2. Con appositi provvedimenti il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

ART. 61 - LA CONCESSIONE A TERZI

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da convenzioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

ART. 62 - AZIENDE SPECIALI

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale può essere effettuato a mezzo di aziende speciali che possono essere preposte anche a più servizi. Il Consiglio Comunale delibera la istituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.
3. Sono organi dell'azienda il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore.
4. Alla nomina ed alla revoca del presidente, del consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, e del direttore provvede il Sindaco, ai sensi dell'art. 23, punto 2, lett. q).

5. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di consiglieri comunali e di revisori dei conti nonché i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.
6. Il presidente ed il consiglio di amministrazione durano in carica per il periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale.
8. Il regolamento dell'azienda può prevedere il conferimento di incarichi e funzioni, per tutte le qualifiche, e con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato.
9. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
10. Il Comune conferisce il capitale di dotazione.
11. Il Consiglio Comunale determina le finalità e gli indirizzi dell'azienda, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
12. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

ART. 63 - LE ISTITUZIONI

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che ne approva il regolamento di gestione.
3. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.
4. Per l'elezione, la revoca, la durata in carica, i requisiti ecc. del presidente, del consiglio di amministrazione e del direttore si applicano le norme di cui ai commi 4°, 5°, 6°, del precedente articolo.
5. Il restante personale dell'istituzione è tratto di norma dall'organico comunale.
6. Il regolamento comunale riguardante l'istituzione può prevedere l'attribuzione di incarichi e funzioni, per tutte le qualifiche, con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato.
7. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dal regolamento comunale. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della

gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

9. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

ART. 64 - LE SOCIETA' PER AZIONI

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza o consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società per azioni, senza il vincolo della proprietà maggioritaria, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa.

3. Nelle società di cui al primo comma l'eventuale prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune. Ove i servizi da gestire interessino anche altri enti pubblici locali, la prevalenza del capitale pubblico viene assicurata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a tutti gli Enti pubblici complessivamente considerati. Gli Enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4. Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel consiglio d'amministrazione e nel collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'articolo 2458 del codice civile, di riservare tali nomine al Sindaco.

ART. 65 - REQUISITI DEI RAPPRESENTANTI

1. I rappresentanti del Comune nelle istituzioni o aziende speciali debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

ART. 66 - VIGILANZA E CONTROLLI

1. Il Comune esercita il potere di indirizzo, vigilanza e controllo sulle aziende, istituzioni e società di cui agli articoli precedenti anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge, dagli sta-

tuti e dai regolamenti che ne disciplinano l'attività.

2. Il potere di indirizzo è riservato al Consiglio Comunale, mentre quello di vigilanza e controllo è attribuito alla Giunta Comunale. La Giunta Comunale riferisce, annualmente, al Consiglio Comunale in merito alle attività svolte e ai risultati conseguiti dalle aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale. A tal fine le aziende, istituzioni e società debbono presentare alla Giunta Comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione sulla situazione economico finanziaria e sui risultati e gli obiettivi raggiunti.

TITOLO - VI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI

ART. 67 - CONVENZIONI

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati eventualmente anche avvalendosi di una azienda o istituzione di uno o più Comuni.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

ART. 68 - CONSORZI

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio e i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
 - b) Lo statuto del consorzio.
2. Il consorzio è l'Ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Sono organi del consorzio: l'assemblea, il consiglio di amministrazione ed il presidente.
4. L'assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e dallo statuto. L'assemblea elegge nel suo seno il presidente;
5. Il consiglio d'amministrazione ed il suo presidente sono eletti dall'assemblea. La composizione del consiglio d'amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto del consorzio.

6. I membri dell'assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.

7. L'assemblea approva gli atti fondamentali del consorzio, previsti dallo statuto del consorzio.

8. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione, il direttore al quale compete la responsabilità gestionale del consorzio.

9. Il consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell'assemblea equiparati a quelli del Consiglio Comunale e gli atti del consiglio d'amministrazione a quelli della Giunta Comunale.

TITOLLO - VII GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

CAPITOLO - I LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ART. 69 - LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta Comunale, la quale esamina e valuta previamente i criteri per la loro impostazione.

3. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono sottoposti preventivamente a consultazione degli organi di partecipazione popolare, che esprimono su di essi il loro parere con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento.

4. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio Comunale, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

5. Il Consiglio Comunale approva il bilancio in seduta pubblica, con la presenza di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune e con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri in carica e si intende approvato qualora consegua il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

ART.70 - IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito.

2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elaborazione specifica di ciascuna opera od investimento con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuali e pluriennali. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuali e pluriennali approvati.

C A P O - II L'AUTONOMIA FINANZIARIA

ART. 71 - LE RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tariffario con sistemi di differenziazioni in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

3. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività, derivino utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.

4. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie una tantum o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.

ART. 72 - LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

1. La Giunta Comunale attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti comma.

C A P O - III LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

ART. 73 - LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. La Giunta Comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La Giunta Comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

3. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, la Giunta Comunale informa preventivamente la competente commissione consiliare, se istituita, e procede all'adozione del provvedimento ove questa esprima parere favorevole.

C A P O - IV LA REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

ART. 74 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone l'articolo 234 del DLgs 18.8.2000 n. 267.
2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di statuto, al loro incarico.
3. Il collegio dei revisori in conformità a quanto previsto nel presente Statuto e nel regolamento collabora con il Consiglio Comunale nelle sue funzioni di controllo e di indirizzi.
4. Per l'esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
5. I revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.
6. Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consigliare sul conto consuntivo.

ART. 75 - RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I risultati della gestione sono rilevanti mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
2. La Giunta Comunale, con una relazione allegata al conto consuntivo, illustra al Consiglio lo stato di attuazione del programma di governo ed esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consigliare del conto consuntivo e nella quale il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con la presenza di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune e con il voto favorevole della mag-

gioranza dei consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri in carica e si intende approvato qualora consegua il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

C A P O - V APPALTI E CONTRATTI

ART. 76 - PROCEDURE NEGOZIALI

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti relativi alle proprie attività istituzionali, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti ed i motivi che ne sono alla base.

3. Il comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

C A P O - VI IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

ART. 77 - FINALITA'

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità, vengono definite le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.
4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta Comunale propone immediatamente al Consiglio Comunale i provvedimenti necessari.

ART. 78 - CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO

1. I dirigenti sono tenuti a verificare trimestralmente la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed attività ai quali sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi in relazione agli scopi perseguiti dall'amministrazione, anche con riferimento al bilancio pluriennale. In conseguenza, i predetti dirigenti predispongono apposite relazioni con le quali sottopongono osservazioni, rilievi e proposte alla Giunta Comunale.
2. La Giunta Comunale, sulla base delle relazioni di cui al comma precedente, predisponde rilevazioni contabili e statistiche al fine di valutare lo stato di attuazione dei progetti e dei programmi e i risultati conseguiti nonché quelli in corso di attuazione. Contestualmente effettua rilevazioni sulle situazioni aggiornate di bilancio con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte entrata e nella parte spesa, degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, effettua, altresì, in relazione ai programmi ed interventi futuri, una proiezione sulle necessità e sulle variazioni occorrenti.

C A P O - VII TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

ART. 79 - TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

1. Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.
3. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo di concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate il Comune provvede, secondo l'interesse dell'Ente, alla forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

ART. 80 - REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

1. Il Comune approva il regolamento di contabilità, nel rispetto del presente Statuto e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

TITOLLO – VIII COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

C A P O - I PROGRAMMAZIONE E COLLABORAZIONE

ART. 81 - METODO DELLA PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo e gli strumenti della programmazione in conformità agli indirizzi e ai piani programmatici statali e regionali.

ART. 82 - COLLABORAZIONI

1. Il Comune pone a fondamento della propria attività amministrativa e di programmazione il principio della collaborazione e della consultazione con altri Comuni, con l'Amministrazione Provinciale di Ravenna, con la Regione Emilia-Romagna, al fine di realizzare un coordinato sistema delle autonomie. A questo scopo, nel rispetto dell'autonomia degli altri enti, predispone:

- a) forme di raccordo con gli altri enti locali e di confronto dei rispettivi indirizzi e programmi;
- b) supporti informativi, tecnici e organizzativi necessari per l'assolvimento dei compiti affidati alla collaborazione;
- c) mezzi e procedure per armonizzare l'azione dei vari livelli di governo su tutte le materie e le attività di comune interesse.

ART. 83 - COMPITI DI PROGRAMMAZIONE E COLLABORAZIONE

1. Il Comune e l'Amministrazione Provinciale partecipano congiuntamente alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione Emilia Romagna e provvedono per quanto di propria competenza alla loro specificazione ed attuazione.

ART. 84 - CONFERENZE FRA ENTI

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi afferenti piani e programmi dello Stato, della Regione Emilia Romagna, della Provincia di Ravenna, il Comune indice di regola una conferenza tra Enti.

2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione comunale debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza, salvo che essa non comunichi

all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate.

C A P O - II ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 85 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Comune, al fine della valorizzazione dei momenti di raccordo e di coordinamento tra i vari soggetti dell'amministrazione locale, provinciale, regionale e centrale, favorisce la realizzazione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere e di interventi che per la loro natura si prestino ad un'azione integrata dei soggetti pubblici dei differenti livelli di governo.
2. Gli accordi di programma devono sancire anche i tempi di assunzione dei rispettivi impegni finanziari.

ART. 86 - ACCORDI DI PROGRAMMA PER L'INNOVAZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE LOCALE

1. Per lo svolgimento di funzioni e interventi di assistenza tecnico amministrativa e a sostegno dell'innovazione organizzativa e della valorizzazione della risorsa umana negli Enti Locali, il Comune può concludere accordi di programma a termine con altri Comuni, la Provincia di Ravenna, e/o altri enti pubblici.
2. In tal quadro sono di norma favoriti:
 - a) l'estensione di metodi contabili moderni utili a determinare risultati di gestione ottimali e confrontabili sulla base di criteri generali di economicità e efficacia;
 - b) la diffusione di tecniche di analisi delle procedure e dell'organizzazione del lavoro, di valutazione dei risultati e di programmazione per obiettivi;
 - c) la ricognizione dei fabbisogni formativi e i conseguenti interventi per la formazione e l'aggiornamento dei dipendenti locali;
 - d) il coordinamento delle reti informative e delle relative soluzioni informatiche;
 - e) il concorso a specifiche progettazioni tecniche in settori di competenza.

ART. 87 - ACCORDI DI PROGRAMMA PER OPERE DI COMPETENZA PRIMARIA DEL COMUNE

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblica-

zione nel bollettino ufficiale della Regione.

ART. 88 - ACCORDO DI PROGRAMMA PROMOSSO DA ALTRO ENTE

1. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha la competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussiste un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta Comunale ed assicura la collaborazione dell'amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse diretto od indiretto della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

2. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

C A P O - III RAPPORTI CON ALTRI ENTI

ART. 89 - RAPPORTI CON LO STATO

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale ufficiale di Governo.
2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni d'interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.
3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

ART. 90 - RAPPORTI CON LA REGIONE

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.
2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.
3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica territoriale ed ambientale della Regione.
4. Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

ART. 91 - RAPPORTI CON LA PROVINCIA

1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione; partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatica con quella degli altri Comuni nell'ambito provinciale.
2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla provincia che esercita in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.
3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

TITOLLO - IX ATTIVITA' NORMATIVA DEL COMUNE

ART. 92 - REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'articolo 6, commi 4 e 5, del D.lgs 18.8.2000 n. 267.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.
3. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.
4. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla delibera di reiezione.

ART. 93 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente statuto e le sue modifiche entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.
4. Il segretario generale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

ART. 94 - I REGOLAMENTI COMUNALI

1. La potestà regolamentare del Comune si esercita nell'ambito e nelle materie previste dalla legge e dallo Statuto.
2. I regolamenti comunali incontrano i seguenti limiti:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con la costituzione, con i principi delle leggi e con il presente Statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata nell'ambito comunale;

- c) non possono contenere norme a carattere particolare;
- d) non possono avere efficacia retroattiva;
- e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa nonché per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti purché il nuovo regolamento regoli l'intera materia disciplinata dal regolamento anteriore.

ART. 95 - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti di competenza del Consiglio spetta alla Giunta Comunale, a ciascun consigliere comunale e alle forme associative dei cittadini.
2. I regolamenti di cui al comma 1, sono pubblicati all'albo pretorio del Comune per la durata di quindici giorni, contestualmente alla delibera di approvazione.
3. Salvo diversa previsione in essi contenuta, i regolamenti entrano in vigore il giorno successivo al periodo di pubblicazione.

ART. 96 - TERMINE PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

1. A parte i regolamenti di cui all'articolo 59, 1° comma della legge n. 142/90, il Consiglio Comunale delibera i regolamenti previsti dalla medesima legge e dal presente Statuto entro dodici mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.
2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti, per le materie ad essi espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con esso compatibili.

ART. 97 - DISCIPLINA TRANSITORIA

Le disposizioni del presente Statuto correlate al Capo II della legge n. 81 del 25.3.1993 si applicano a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della predetta legge e successive modificazioni ed integrazioni.